Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 321

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 23 novembre 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero del commercio con l'estero

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 novembre 1983.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quadriennali con godimento 1° dicembre 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di quattro anni;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nonché alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di quattro anni, con godimento 1° dicembre 1983, al prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° giugno 1984, è pari all'8,75%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 50 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di marzo ed aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo, e nei mesi di settembre ed ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno ed al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° giugno 1984 e l'ultima il 1° dicembre 1987.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 1987.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° dicembre 1983 e termineranno il giorno 9 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale del 27 dicembre 1982, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro biennali di scadenza 1° dicembre 1983, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1,05%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 9 dicembre 1983, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 1.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 8 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1987 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1983 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1987 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1983 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1987 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1984 al 1987, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1987, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1983
Registro n. 47 *Tesoro, foglio n.* 112

(6317)

DECRETO 16 novembre 1983.

Emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di sette anni;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nonché alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, seconda comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a competenza delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° dicembre 1983, al prezzo di emissione di L. 99,25 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° giugno 1984, è pari al 9,25 %.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di marzo ed aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo, e nei mesi di settembre ed ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente dal tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno ed al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° giugno 1984 e l'ultima il 1° dicembre 1990.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 1990.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° dicembre 1983 e termineranno il giorno 9 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale del 27 dicembre 1982, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro biennali di scadenza 1° dicembre 1983, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1,05 %.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 9 dicembre 1983, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 2.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1990 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1983 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1990 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1983 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1990 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1984 al 1990, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1990, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1983
Registro n. 47 Tesoro, foglio n. 113

(6318)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 21 novembre 1983.

Ripartizione del contingente GATT 1983 di carne bovina congelata.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 13, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzioni di un mercato libero di biglietti di Stato o di banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1954, n. 1203;

Visto il regolamento (CEE) n. 3225 del Consiglio, del 23 novembre 1982, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 25 aprile 1983, concernente le modalità per la ripartizione del contingente GATT 1983 di carne bovina congelata;

Considerata l'esigenza di integrare le norme del decreto stesso relative alla documentazione delle cooperative e consorzi di allevatori presentata ai fini della partecipazione al riparto del contingente citato;

Visto l'appunto n. 222492 del 15 novembre 1983 della Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni;

Decreta:

Art. 1.

La documentazione prevista all'art. 3, lettera *d*), primo capoverso, del decreto ministeriale 22 aprile 1983 può essere costituita anche da certificazione rilasciata da parte degli organi periferici delle centrali cooperative di appartenenza ovvero da attestazione prefettizia di cui al capoverso successivo.

Art. 2.

La documentazione di cui al precedente articolo del presente decreto deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro sette giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1983

Il Ministro: Capria

(6341)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 6 settembre 1983, n. **647.**

Soppressione dell'archivio notarile comunale di Castelnuovo di Porto.

N. 647. Decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'archivio notarile comunale di Castelnuovo di Porto (Roma) viene soppresso.

Visto, *il Guardasigilli*: Martinazzoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1983
Registro n. 37 Beni culturali, foglio n. 9

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2876/83 del Consiglio, del 13 ottobre 1983, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni filati di fibre di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e del Giappone.

Regolamento (CEE) n. 2877/83 della commissione, del 14 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2878/83 della commissione, del 14 ottobre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2879/83 della commissione, del 14 ottobre 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2880/83 della commissione, del 14 ottobre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2881/83 della commissione, del 14 ottobre 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 2882/83 della commissione, del 13 ottobre 1983, relativo alla classificazione di alcuni tipi di articoli nella sottovoce 97.04 C della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2883/83 della commissione, del 14 ottobre 1983, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1371/81, recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 2884/83 della commissione, del 14 ottobre 1983, relativo all'accettazione delle offerte di frumento tenero panificabile presentate all'intervento nel settembre 1983 in applicazione del regolamento (CEE) n. 2317/83.

Regolamento (CEE) n. 2885/83 della commissione, del 14 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2886/83 della commissione, del 14 ottobre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 283 *del* 15 *ottobre* 1983.

(269/C)

Regolamento (CEE) n. 2887/83 della commissione, del 17 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2888/83 della commissione, del 17 ottobre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2889/83 della commissione, del 14 ottobre 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Cecoslovacchia.

Regolamento (CEE) n. 2890/83 della commissione, del 17 ottobre 1983, che istituisce una tassa di compensazione alla importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2891/83 della commissione, del 17 ottobre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2892/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2958/82 che stabilisce, per la campagna 1982-83, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2893/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2959/82, che stabilisce, per la campagna 1982-83, le norme generali relative all'aiuto alla produzione di olio di oliva.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1482/83 della commissione, dell'8 giugno 1983, recante dodicesima modifica del regolamento (CEE) n. 223/77, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario, e seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1664/18 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 151 del 9 giugno 1983.

Pubblicati nel n. L 285 *del* 18 *ottobre* 1983.

(270/C)

Regolamento (CEE) n. 2894/83 della commissione, del 18 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2895/83 della commissione, del 18 ottobre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2896/83 della commissione, del 18 ottobre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2897/83 della commissione, del 18 ottobre 1983, che modifica per la diciottesima volta il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei Paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2898/83 della commissione, del 18 ottobre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al metanolo, della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune, originario dell'Arabia Saudita beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2899/83 della commissione, del 18 ottobre 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2900/83 della commissione, del 18 ottobre 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2844/83 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2901/83 della commissione, del 18 ottobre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2902/83 della commissione, del 18 ottobre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2903/83 della commissione, del 18 ottobre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2904/83 della commissione, del 18 ottobre 1983, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2905/83 della commissione, del 18 ottobre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2906/83 della commissione, del 18 ottobre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2907/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di nichel grezzo non in lega, sotto forma di catodi prodotti per elettrolisi, tagliati o no in forma quadrata, originari dell'Unione Sovietica.

Pubblicati nel n. L 286 *del* 19 *ottobre* 1983.

(271/C)

Regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983, che istituisce un'azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquicoltura.

Regolamento (CEE) n. 2909/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983, che istituisce un regime d'incentivazione della pesca sperimentale e della cooperazione in materia di pesca nel quadro di joint ventures.

Pubblicati nel n. L 290 *del* 22 *ottobre* 1983.

(272/C)

Regolamento (CEE) n. 2910/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1430/82 che prevede misure restrittive all'importazione di canapa e di semi di canapa e che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 per quanto riguarda la canapa.

Regolamento (CEE) n. 2911/83 della commissione, del 19 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2912/83 della commissione, del 19 ottobre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2913/83 della commissione, del 19 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2914/83 della commissione, del 19 ottobre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2915/83 della commissione, del 18 ottobre 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2916/83 della commissione, del 18 ottobre 1983, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di ottobre 1983 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un Paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 2917/83 della commissione, del 19 ottobre 1983, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 2918/83 della commissione, del 19 ottobre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2611/83 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2919/83 della commissione, del 19 ottobre 1983, che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio.

Regolamento (CEE) n. 2920/83 della commissione, del 19 ottobre 1983, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 2921/83 della commissione, del 19 ottobre 1983, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2922/83 della commissione, del 19 ottobre 1983, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 2923/83 della commissione, del 19 ottobre 1983, che fissa l'importo supplementare per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 2924/83 della commissione, del 19 ottobre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2925/83 della commissione, del 19 ottobre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2926/83 della commissione, del 19 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2927/83 della commissione, del 19 ottobre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 2928/83 della commissione, del 19 ottobre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la quattordicesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Regolamento (CEE) n. 2929/83 della commissione, del 19 ottobre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformanti a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2930/83 della commissione, del 19 ottobre 1983, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1824/83 del Consiglio, del 30 giugno 1983, che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 183 del 7 luglio 1983.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2820/83 della commissione, del 7 ottobre 1983, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 278 dell'11 ottobre 1983.

Pubblicati nel n. L 287 *del* 20 *ottobre* 1983.

(273/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 1983 è stato stabilito che le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in seno al consiglio di amministrazione, già indette, ai sensi degli articoli 3 e 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, per i giorni 20 e 21 novembre 1983, si svolgeranno con le modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 26 ottobre 1983, nei giorni 15 e 16 gennaio 1984.

Restano confermate la commissione elettorale centrale e la commissione elettorale circoscrizionale determinate con il citato decreto 9 luglio 1983.

(6324)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 17 novembre 1983 è stato revocato il decreto ministeriale 13 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 19 ottobre 1983, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Bernardini Enzo alla sede di Monte Argentario, distretto notarile di Grosseto.

(6325)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di componenti le commissioni elettorali circoscrizionali Lazio-Umbria e Piemonte-Valle d'Aosta per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1983 il dott. Salvatore Maria Reale direttore di segreteria del Conservatorio musica di Perugia, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale del Lazio e Umbria per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del rag. Augusto Mecchi.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1983 la rag. Angela Paoletti, ragioniere presso il provveditorato agli studi di Cuneo, è stata nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale del Piemonte e Valle d'Aosta per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione della dott.ssa Anna Armone.

(6301)

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, già fissate per i giorni 19 e 20 novembre 1983, sono state rinviate al 15 e 16 gennaio 1984.

(6300)

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di farmacia:

farmacologia e farmacognosia.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di economia e commercio:

economia politica (B).

Facoltà di magistero:

storia romana.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica oculistica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

chimica e propedeutica biochimica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6270)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile nonché per il consiglio di amministrazione dell'ufficio speciale per il personale dei ruoli ad esaurimento.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1983, a modifica di quanto stabilito con il decreto ministeriale 27 giugno 1983, n. 1541, le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile nonché per il consiglio di amministrazione dell'ufficio speciale per il personale dei ruoli ad esaurimento sono state indette per i giorni 15 e 16 gennaio 1984 anziché per i giorni 20 e 21 novembre 1983.

(6299)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sekur S.p.a. (già Industrie Pirelli) di Roma, è prolungata al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sekur S.p.a. (già Industrie Pirelli) di Roma, è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Treg di Veniano (Como), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Pirelli, sede di Milano e stabilimento di Bicocca (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1983 al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.E.I.P. - Cavi elettrici isolanti plastificati, con sede in Isola delle Femmine (Palermo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie Pirelli S.p.a. di Milano, uffici centrali, gruppo attività centralizzate, divisione prodotti diversificati, azienda articoli tecnici, è prolungata al 31 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie Pirelli S.p.a. di Milano, uffici centrali, gruppo attività centralizzate, divisione prodotti diversificati, azienda articoli tecnici, è prolungata al 2 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie Pirelli S.p.a. di Milano, uffici centrali, gruppo attività centralizzate, divisione prodotti diversificati, azienda articoli tecnici, è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(6298)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreti di concessione di onorificenze

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1983 sono stati annullati i decreti del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975 e 2 giugno 1980 per la parte relativa ai conferimenti delle onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana al sig. Mario Bachetti per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato rispettivamente:

cavaliere nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 settembre 1976 alla pagina 13, colonna terza, quarantaseiesimo nominativo del Ministero dei trasporti;

ufficiale nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 24 febbraio 1981 alla pag. 9, colonna prima, trentaduesimo nominativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(6288)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di S. Angelo Lomellina, Almenno S. Bartolomeo, Cedegolo, Mello, Sordio e Caglio.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 26 luglio 1983, n. 30678: comune di S. Angelo Lomellina (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 3 agosto 1982, n. 32 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 22 novembre 1982, n. 41);

deliberazione 26 luglio 1983, n. 30680: comune di Almenno S. Bartolomeo (Bergamo) (piano adottato con deliberazioni consiliari 23 aprile 1980, n. 56 e 13 luglio 1982, n. 69 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 9 luglio 1981, n. 52, 10 luglio 1981, n. 53 e 13 luglio 1981, n. 54);

deliberazione 26 luglio 1983, n. 30679: comune di Cedegolo (Brescia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 19 aprile 1980, n. 24 e 14 novembre 1980, n. 57 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 2 ottobre 1981, n. 48);

deliberazione 26 luglio 1983, n. 30681: comune di Mello (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 16 luglio 1978, n. 27 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 11 luglio 1981, n. 66 ratificata con deliberazione consiliare 11 settembre 1981, n. 60);

deliberazione 26 luglio 1983, n. 30682: comune di Sordio (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 30 novembre 1981, n. 76 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 27 luglio 1982, n. 86);

deliberazione 26 luglio 1983, n. 30696: comune di Caglio (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 15 luglio 1981, n. 106, modificata con deliberazione della giunta municipale 26 settembre 1981, n. 144, ratificata con deliberazione consiliare 21 ottobre 1981, n. 127 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 24 aprile 1982, n. 44).

(6223)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Pioltello, Cesano Boscone, Mazzano e Seriate

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 26 luglio 1983, n. 30690: comune di Pioltello (Milano) (*variante adottata con deliberazione consiliare 29 novembre 1979, n. 150*);

deliberazione 26 luglio 1983, n. 30687: comune di Cesano Boscone (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 27 ottobre 1982, n. 112 e 22 dicembre 1982, n. 139);

deliberazione 26 luglio 1983, n. 30688: comune di Mazzano (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 5 novembre 1982 n. 434);

deliberazione 26 luglio 1983, n. 30689: comune di Seriate (Bergamo) (variante adottata con deliberazioni consiliari 22 aprile 1980, n. 117, 18 marzo 1981, n. 18 e 7 dicembre 1982, n. 110).

(6224)

Variante al programma di fabbricazione del comune di Rodero

Con decreto del presidente della giunta regionale 5 agosto 1983, n. 1249/URB, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata la variante al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma del comune di Rodero (Como). Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico; dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1982, n. 167, e successive modificazioni.

(6225)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;
Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, sull'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85;
Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;
Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto l'art. 8 del predetto decreto 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

f) se arruolati nella leva di mare, siano in possesso del nulla osta rilasciato dalla capitaneria di porto.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della Guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della Guardia di finanza, per essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi con il 2° scaglione Esercito per l'anno 1984 potrà essere concesso di rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino all'espletamento del concorso qualora essi ne abbiano titolo ai sensi del paragrafo 14 della circolare n. 509 in data 5 agosto 1983 del Ministero della difesa.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

f) il diploma di laurea di cui è provvisto;

g) il distretto militare di appartenenza;

h) la posizione nei riguardi del servizio militare;

i) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della Guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui alla lettera *a*) del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

a) fino ad un massimo di 15/20 per il diploma di laurea;

b) fino ad un massimo di punti 15/20 per eventuali altri titoli e benemerenze.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre i seguenti documenti:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diplomi di specializzazione o perfezionamento post-universitari, attestati di ricompensa o benemerenza, etc.);

c) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da tale data.

La mancata produzione del diploma di laurea nel termine stabilito comporta l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della Guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) dichiarazione del casellario giudiziale;

b) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato;

c) copia del foglio matricolare del concorrente.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 7.

Art. 9.

Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento fisio-psico-attitudinale saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

All'accertamento fisio-psico-attitudinale i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 7, presso l'Accademia della Guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici;

b) esame psicotecnico;

c) esperimento di educazione fisica.

Il giudizio espresso in sede di visita medica è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, entro e non oltre il giorno successivo a quello della comunicazione, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della predetta sottocommissione.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o della eventuale visita di revisione o degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, è escluso dal concorso.

Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni in ordine a ciascuno degli accertamenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) e alla visita medica di revisione, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è definitivo.

Art. 11.

Requisiti fisio-psichici

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a mt 1,65;

visus non inferiore a 9/10 in ciascun occhio. Detto visus può essere raggiunto anche con lenti correttive. L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non deve essere superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3,5 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie in uno degli assi;

c) astigmatismo composto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico ed astigmatico in uno degli assi;

d) astigmatismo misto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico od astigmatico;

e) anisometropia: non superiore a 3 diottrie;

visione binoculare;

campo visivo normale;

senso cromatico normale accertato con le serie « maggiore » delle matassine colorate.

I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita medica le proprie lenti correttive « a tempiali ».

La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati sarà effettuata con le lenti « a tempiali » e non con quelle « a contatto ».

Saranno cause di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno inoltre cause di inidoneità:

a) i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve;

b) la deformazione di notevole grado del palato, l'accentuata ipertrofia delle tonsille o tonsillite cronica, la presenza di numerosi denti piorroici, di estese gengiviti, di seni fistolosi. La dentatura deve essere in buone condizioni. Il numero dei denti mancanti, di quelli sostituiti da protesi fisse, di quelli otturati e di quelli cariati non deve essere superiore a 18; non sono ammesse protesi mobili.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

oftalmico;

esame dell'urina;

elettrocardiografico;

determinazione della glicemia e dell'azotemia.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica ed agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comporterà l'esclusione in qualsiasi fase del concorso.

L'esame psicotecnico consiste nello svolgimento di tests di livello e di personalità ed in colloqui psicologici ed è inteso ad accertare la maturità di pensiero e le qualità attitudinali e caratterologiche del concorrente.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto; salto in lungo; corsa piana mt 100; corsa piana mt 1000; arrampicata alla fune.

Art. 12.

Adempimenti delle sottocommissioni

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 10, lettere *a*), *b*) e *c*) e per la visita medica di revisione, le apposite sottocommissioni compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 13.

Graduatoria

Ultimato l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7 lettera *a*), procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a*), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente articolo, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 15.

Vincitori del concorso

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della Guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 13 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Entro venti giorni dall'inizio del corso il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso. I sottotenenti saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici, in reparti non ubicati nella regione in cui è compreso il comune di residenza anagrafica degli stessi e dei loro genitori.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 16.

Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro delle finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della Guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Art. 17.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione per l'accertamento fisio-psico-attitudinale, nonché per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 18.
Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1983

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1983
Registro n. 54 *Finanze, foglio n.* 58

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso
(in carta da bollo)

Al comando generale della Guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . nato a . il . . domiciliato a . . provincia di . . in via . . n. . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito in data . . . . con il punteggio di . . .;

e) di essere celibe o vedovo e comunque senza prole;

f) di essere iscritto al distretto militare di . . o capitaneria di porto di . . .;

g) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . . . .;

h) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . provincia di . . . . . via . . . n. .

Allega o fa riserva di produrre i seguenti documenti (6) . . . .

Data, . .

Il candidato

. . . .

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . .

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).
(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.
(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.
(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato ecc.
(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.
(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, ecc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto deve essere trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.
(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(6309)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica al diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di perito tecnico industriale nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito. (Diario pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 313 del 15 novembre 1983).

L'avviso riguardante il diario delle prove scritte del concorso citato in epigrafe, pubblicato alla pagina 8927 della *Gazzetta Ufficiale*, nella seconda colonna, dal rigo quarantaseiesimo al rigo cinquantacinquesimo, è sostituito dal seguente:

« Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1982), si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, nei giorni 10 e 11 aprile 1984, con inizio alle ore 8.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del *27 marzo 1984* ».

(6339)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 319 del 21 novembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle fonti alternative: Prova scritta della selezione a diciassette posti di archivista dattilografo.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle fonti alternative: Prova scritta del concorso ad un posto di aiuto montatore meccanico.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita		
			Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.